

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 089/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.

1) RICORSO DEL VENEZIA CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MICHELE VITALE, (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ);**
- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARIANO BIDOIA (SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ);**
- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FRANCESCO MENEGHEL (CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ);**
- **DELL’AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8857/724PF10-11 DEL 19.5.2011 – DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND, DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 10, COMMI 3BIS E 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposta dal Venezia Calcio a 5 di Venezia, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. P.C.G. BRESSO CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARCO VILLA, (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ);**
- **DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. ALESSANDRO DEL GROSSO (SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ);**
- **DELL’AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8865/730PF10-11/LG/AM/PP DEL 19.5.2011 – DELL’ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE

ALLA LETTERA B) PUNTO 1 DEL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND E DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. P.C.G. Bresso Calcio A5 di Bresso (Milano) annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Dr. Luigi Antonio Esposito, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.

3) RICORSO DELL'U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALCIATRICE BRUMANA PAOLA SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO DEL 01.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 33 del 3.11.2011)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposta dall'U.P.C. Graphistudio Tavagnacco di Tavagnacco (Udine), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Paola Brumana a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'U.S.D. ALPIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PRO COLLEGNO COLLEGNese/ALPIGNANO DEL 23.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 31 del 10.11.2011)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposta dall'U.S.D. Alpignano di Alpignano (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 18 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete